



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 24 marzo 2021

OGGETTO: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021”

L'anno 2021 il giorno 24 marzo 2021 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione (la seduta si svolge in videoconferenza):

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO (in videoconferenza)	X	
2	TACCOLA ANDREA (in videoconferenza)	X	
3	FRANCHI FABIOLA (in videoconferenza)	X	
4	FILIPPI JURI (in videoconferenza)	X	
5	PARDINI ELENA (in videoconferenza)	X	
6	FERRUCCI ALESSIO (in videoconferenza)	X	
7	GRASSO GUGLIELMO (in videoconferenza)	X	
8	MARCHETTI NICO (nella sala consiliare)	X	
9	TARRONI SERENA (in videoconferenza)	X	
10	ORSOLINI ROBERTO (in videoconferenza)	X	
11	GIORGI GIAN MATTEO (in videoconferenza)	X	
12	MATRICARDI DANIELE (in videoconferenza)	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico (presente nella sala consiliare). Partecipa il Dott. Giacomo Minuti Vice Segretario Comunale (presente nella sala consiliare), incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno (in videoconferenza) Valentina Bertini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale, con atto prot. n.3620 del 18/03/2020, ha definito e preventivamente comunicato a tutti i componenti dell'Organo consiliare i criteri per la tenuta dei Consigli Comunali in modalità a distanza, in conformità a quanto previsto dall'art.73, 1° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n.18;

Verificata la funzionalità della strumentazione tecnica predisposta dall'Ente e di quella messa a disposizione dai membri del Consiglio;

Ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto;

Accertato che per tutti i componenti presenti il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Premesso che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/09/2020, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 Marzo 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18/01/2021 che proroga ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio di previsione al 31 Marzo 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerata in particolare la necessità di garantire gli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente attraverso la conferma per l'anno in corso delle proprie entrate tributarie, in relazione ai fabbisogni finanziari determinati nel periodo oggetto di programmazione e finalizzati al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Vista la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) che eliminava il blocco alla leva fiscale permettendo ai Comuni di aumentare aliquote e tariffe o di eliminare e/o ridurre agevolazioni sull'Imposta Municipale propria e tenuto altresì conto delle aliquote base, delle aliquote massime e delle possibilità di riduzione recate dalla nuova IMU come disciplinata dall'art. 1, 738 e ss della già citata Legge di bilancio 2020;

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 20/03/2020, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;

Ritenuto di confermare anche per l'anno di imposta 2021 le aliquote stabilite per l'anno 2020 come di seguito riportato:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 --(anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE	0,250
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,960
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	0,960
AREE EDIFICABILI	0,860
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSE DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENCAE	0,76

Ritenuto inoltre di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi esenti ai sensi della Circ. ministeriale 14/06/1993, n° 9;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi e Matricardi) su n.12 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di confermare per l'anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) nelle seguenti misure:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 --(anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE	0,250
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,960

IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	0,960
AREE EDIFICABILI	0,860
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSE DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENCAE	0,76

2) Di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.9 voti favorevoli e n.3 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi e Matricardi) su n.12 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

5) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giacomo Minuti

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.